

**OGGETTO: SEGGIOVIA QUADRIPOSTO AD AMMORSAMENTO TEMPORANEO
"CIMALEGNA" - Codice CIG 6838645461**

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI IN DATA 30 NOVEMBRE 2016

CHIARIMENTO N.2

Sono giunte alcune richieste di chiarimento in merito all'applicabilità alla presente procedura di gara dell'art.105, comma 6, d.lvo 50/16 e così dell'obbligo di indicazione della "terna di subappaltatori". A tal proposito si evidenzia che la stazione appaltante negli atti di gara non ha previsto tale obbligo di indicazione, venendo in rilievo un appalto per il quale è necessaria una particolare specializzazione e così operando la deroga prevista dallo stesso art.105, comma 6, d.lvo 50/16. I Concorrenti, dunque, all'atto dell'offerta potranno limitarsi ad indicare i lavori o le parti di opera che intendono subappaltare, senza necessità di segnalare nominativamente il/i subappaltatore/i, né di produrre, con riferimento ad esso/i, la dichiarazione dei requisiti generali di cui all'art.80, d.lvo 50/16 o il modello D.G.U.E.. Infine i Concorrenti, nel compilare il proprio modello D.G.U.E., alla Sezione D, relativa al subappalto, non saranno tenuti a riportare alcuna indicazione nominativa.

CHIARIMENTO N.3

E' stato posto il seguente Quesito:

"Con riferimento alla procedura in oggetto, esaminati i documenti a base di gara, siamo a domandare quanto segue:

- Si chiede se l'obbligo previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, Art. 12, lett b) di stipulare una polizza indennitaria decennale di copertura rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di grave costruzione, rappresenti un refuso in quanto l'importo dell'appalto è inferiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, ossia inferiore a 10.450.000 euro, pertanto così

come disposto dall'art. 103, comma 8, del medesimo non sussiste a carico dell'operatore economico l'obbligo di stipula di detta garanzia.

- Si chiede il Modello D-bis citato all'art. C., c) del Disciplinare di Gara del quale si rileva l'assenza tra i documenti messi a disposizione”.

Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Si conferma la necessità che la ditta aggiudicataria stipuli la polizza indennitaria decennale prevista dall'art. 12, lett.b), del capitolato speciale d'appalto. Nel caso di specie, infatti, a prescindere dai casi in cui la stipula è obbligatoria ai sensi dell'art. 103, comma 8, D.lgs 50/2016, considerata l'oggettiva delicatezza dell'opera da realizzare, Monterosa 2000 S.p.A. ha esercitato la facoltà di prevedere, a propria tutela, l'onere in capo all'esecutore di presentare la citata polizza assicurativa.

Per quanto concerne la richiesta del "Modello D-bis", ringraziamo per la segnalazione e informiamo che abbiamo già provveduto alla relativa pubblicazione sul nostro portale.

CHIARIMENTO N.4

E' stato posto il seguente Quesito:

“Dall’esame della documentazione presente in gara si è dovuto riscontrare che tra gli elaborati “A.4.2 (Planimetria e Profilo – Tavola d’insieme”) ed il rilievo topografico “21. PROGrilievotopografico_742128” vi sono delle discrepanze importanti. Si chiede pertanto quale dei due rilievi prendere come base per poter iniziare la progettazione della linea. Nel caso dovesse venir indicato di dover utilizzare il rilievo, si chiede che vengano fissate le quote, le progressive delle stazioni di arrivo e partenza oltre agli attraversamenti”.

Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Con riferimento a quanto evidenziato da Codesto concorrente, si evidenzia che il rilievo sul quale è stato ricavato il profilo di linea del progetto preliminare si basa su una restituzione aerofotogrammetrica dell’Altopiano di Cimalegna derivante da un volo aereo commissionato dalla stazione appaltante nel 2006. Per meglio dettagliare la situazione topografica dell’area interessata dall’intervento, la

Monterosa 2000 S.p.A. ha commissionato, nella scorsa estate 2015, un rilievo topografico di campagna con stazione totale, dal quale si sono ricavati il profilo lungo il presunto asse dell'impianto e i profili sul lato sinistro e sul lato destro. Tali elaborati topografici sono stati resi disponibili per meglio precisare la morfologia dell'area interessata dall'intervento, senza che ciò costituisca elemento vincolante dal punto di vista della redazione degli elaborati del progetto definitivo da produrre in sede di offerta. A maggior chiarimento di quanto già pubblicato in termini di elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante, si è provveduto ad effettuare una sovrapposizione del rilievo topografico integrativo con la planimetria della tavola A.4.2 del progetto preliminare, sfruttando alcuni punti di riferimento comuni rappresentati essenzialmente dai fabbricati della funivia Funifor "Alpe Pianalunga - Cimalegna - Passo dei Salati", che per maggior chiarezza verrà a breve pubblicata sul portale della stazione appaltante; inoltre per completezza, al link <https://youtu.be/RVRRyDcwhVs> è scaricabile un video relativo al sorvolo a mezzo drone dell'altopiano di Cimalegna, nella tratta interessata dal nuovo impianto. La sovrapposibilità delle due basi cartografiche risulta sostanzialmente congruente, ferme restando le normali tolleranze derivanti dalle diverse tipologie di misurazione effettuate. Si precisa comunque che l'offerente potrà autonomamente decidere di inserire nel progetto definitivo di offerta eventuali modeste modifiche o scostamenti rispetto a quanto contenuto nel progetto preliminare a base di gara, che per sua natura costituisce una prima valutazione di fattibilità dell'opera in progetto e del suo inserimento nel contesto circostante, fatto salvo che non venga snaturata la funzionalità dell'impianto in rapporto alle esigenze contenute ed evidenziate nel C.S.A e fermi restando eventuali vincoli prescrittivi derivanti dalle procedure di Valutazione di Compatibilità Ambientale a cui l'impianto è stato sottoposto.

CHIARIMENTO N.5

E' stato posto il seguente Quesito:

"Al punto quattro delle modalità di assegnazione dei sub punteggi relativi al "Pregio tecnico del progetto di offerta" si legge quanto segue: "numero di sostegni di linea,

intendendo come premiante il miglior compromesso fra il numero complessivo e la tipologia del sostegno (appoggio, ritenuta e doppio effetto) anche ai fini del numero e della tipologia dei rulli in rapporto alla stabilità della fune al vento laterale”; si chiede di chiarire meglio se sarà premiata una linea bassa e quindi con maggior numero di sostegni e maggior numero di rulli oppure una linea più fluida ma con minor numero di pali e di rulli”.


Al quesito è stata data la seguente Risposta:

Con riferimento a quanto contenuto nel punto 4 del subpunteggio “Pregio Tecnico del progetto di offerta”, si precisa che non vi è una indicazione aprioristica da parte della stazione appaltante in merito a quanto evidenziato. Pare chiaro che una linea più fluida con meno sostegni fornisce un maggior confort in viaggio e, in generale, una riduzione dei tempi e dei costi di manutenzione della linea medesima. Peraltro trattandosi di un impianto posto a una quota altimetrica importante e con potenziali significative problematiche di vento, una particolare attenzione va posta anche alla regolarità dell’esercizio con riferimento alle condizioni climatiche che si potranno verificare. Detto questo, spetta all’offerente evidenziare le proprie scelte progettuali in rapporto alla miglior soluzione che consenta di pervenire ad un punto di sintesi fra i vincoli imposti e le necessità sottolineate.

Alagna, 30 novembre 2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

(f.to Andrea Colla)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Colla', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.